

COMUNE DI OSTANA Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 09

OGGETTO: Fondo Garanzia Debiti Commerciali - Annualità 2024 - Adeguamento - Provvedimenti.

L'anno **Duemilaventiquattro**, addì **Ventinove**, del mese di **Marzo**, alle ore **14:00**, nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
Rovere Silvia	SINDACA	X	
Lombardo Giacomo	VICE SINDACO	X	
Bertorello Daniele Elvino	ASSESSORE	X	
		Totale Presenti:	3
		Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Vice Segretario Comunale Dott. Paolo GOLDONI, la Sig.ra Silvia ROVERE, nella sua qualità di Sindaca, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della Legge n. 145 del 2018 ha introdotto, nel panorama normativo italiano, un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli Enti Locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali";
- l'art. 1, comma 861, della Legge n. 145 del 2018, come modificato dall'art. 9, del D.L. n.152/2021, in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita "gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto Legge 08.04.2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.06.2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le Amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le Amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle Amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'art. 14, commi 6 e seguenti, della Legge 31.12.2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile";
- con l'articolo 1, comma 862, testualmente viene sancito che "entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di Garanzia Debiti Commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:
- 1) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- 2) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- 3) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- 4) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente";
- l'articolo 1, comma 859, dispone che le misure di cui alla lettera a), dei commi 862 o 864 "si applicano se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33, del Decreto Legislativo n. 33, del 14.03.2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residui scaduto, di cui al citato art. 33, del Decreto Legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio". Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano "le misure di cui ai commi 862 e 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indice di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del Decreto Legislativo 09.10.2002, n. 231";
- l'art. 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021 "le misure di cui al comma 862, lett. a), al comma 864, lett. a) e al comma 865, lett. a), si applicano anche alle Amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'art. 33, del Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 e che non hanno trasmesso alla piattaforma

elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture";

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 83, in data 06.12.2023, con la quale, in sede di approvazione della bozza di Bilancio di Previsione 2024-2026, era stato attuato un primo accantonamento al FGDC sulla base dei dati in allora disponibili e riferiti all'esercizio finanziario 2022;

Considerato che, essendo ad oggi disponibili i dati relativi allo Stock del debito commerciale ed al tempo medio ponderato di ritardo riferiti all'esercizio finanziario 2023, risulta necessario provvedere al ricalcolo dell'accantonamento provvisoriamente effettuato al FGDC;

Dato atto che nel bilancio di previsione 2024–2026 sono presenti le seguenti poste contabili:

- Spese destinate all'acquisto di beni e servizi (Macroaggregati 103, 201, 202): €. 200.724,24,
- Spese destinate all'acquisto di beni e servizi finanziate da entrate di natura vincolata: €.87.250,00;
- Spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette (Macroaggregato 103, 201, 202): €. 113.474,24;

Atteso che dai dati presenti sulla P.C.C., allineati con i dati della contabilità interna, si acquisiscono le seguenti informazioni:

- Stock del debito al 31.12.2022 dati rilevati dalla PCC €. 16.761,56,
- Stock del debito al 31.12.2023 dati rilevati dalla PCC €. 156.743,41,
- Fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2023: dati rilevati dalla PCC €. 805.000,33,
- Tempo medio ponderato di ritardo anno 2023: dati rilevati dalla PCC 24 gg.;

Rilevato che:

- L'Ente non ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2022 all'esercizio 2023:
- l'Ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a 24 giorni;

Rilevato pertanto che:

- l'Ente è soggetto all'obbligo di accantonamento del Fondo Garanzia Debiti Commerciali;
- le spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette presenti oggi nel Bilancio di Previsione 2024 sono pari ad €. 113.474,24;
- la percentuale di accantonamento è pari al 5% + 2% delle spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette;
- alla luce delle informazioni esposte l'accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali per l'annualità 2024 è pari ad €. 5.673,71 oltre ad €. 2.269,48 per un totale di €.7.943,19;

Atteso che risulta pertanto necessario effettuare un accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali per l'importo di €. 7.943,19 (5% + 2% delle spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette);

Visti il D.Lgs.vo n. 267/2000 e il D.Lgs.vo n. 118/2011;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Vista il parere dell'Organo di Revisione contabile dell'Ente pervenuto in data 29.03.2024 ed acclarato al Prot. n. 1027, redatta secondo il disposto dell'art. 239, del D.Lgs.vo n. 267/2000;

Visto il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico-contabile del Responsabile del Servizio Bilancio ai sensi dell'art. 49, comma 1 ed art. 153, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/00;

Con voti unanimi favorevoli espressi a termini di legge

DELIBERA

- 1. Di quantificare, per le motivazioni espresse in premessa ivi in toto richiamate, in €. 7.943,19 l'accantonamento al Fondo Garanzia Debiti commerciali per l'annualità 2024, dando atto che il primo provvisorio accantonamento (pari ad €. 2.269,48) era stato effettuato contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2024–2026.
- 2. Di confermare la somma di €. 7.943,19 quale stanziamento del Cap. 730/2 "Fondo di Garanzia per Debiti Commerciali" Codice Meccanografico U.1.10.01.06.001 Fondo di garanzia debiti commerciali che presenta la necessaria disponibilità assegnata in sede di I^ variazione al Bilancio di Previsione 2024–2026 per far fronte a detto accantonamento.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i.

LA SINDACA

Firmato digitalmente : (ROVERE Silvia)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente F.to: (GOLDONI Dott. Paolo)

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta l	ibera, ad uso amministrativo.
Ostana, lì	
	IL VICE SEGRETARIO COMUNALE (GOLDONI Dott. Paolo)